



CAPITOLATO GENERALE

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente Appalto, le norme e le condizioni generali che disciplinano l'affidamento da parte dell'A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici - dei servizi specificati al successivo art. 2.

Durata dell'appalto due anni. Il servizio potrà essere prorogato, per un altro anno, alle stesse condizioni qualora le parti si accordino in tal senso almeno tre mesi prima della scadenza.

Monte ore minimo per il biennio che dovrà essere garantito: n. 5866.

Art. 2 - SERVIZI IN APPALTO

Il servizio affidato in appalto, in applicazione del presente Capitolato, riguarda la pulizia di locali aziendali da effettuarsi secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica presentata, nonché la fornitura di tutti i detersivi, carta asciugamani, carta igienica, sacchetti per rifiuti ed altri strumenti e materiali di consumo che dovessero rendersi necessari.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'Appaltatore dovrà, con adeguata organizzazione, assicurare l'espletamento del servizio a lui affidato in appalto, nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente.

L'Appaltatore, od un suo incaricato designato dallo stesso ed accettato dall'A.T.P., dovrà frequentemente compiere sopralluoghi sul posto di lavoro per accertarsi che tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore stesso siano adempiuti e per assicurare, in ogni occasione, il buon andamento del servizio.

Tutte le prestazioni dei dipendenti dell'Appaltatore debbono essere rese nel completo rispetto delle disposizioni e dei regolamenti, con ogni possibile sollecitudine e senza arrecare intralcio o molestia sia agli utenti sia al personale dipendente A.T.P.

L'Appaltatore è obbligato, in caso di astensione dal lavoro, totale o parziale, da parte del personale dipendente, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio appaltato adeguandosi, peraltro, alle eventuali disposizioni dell'A.T.P.

Su richiesta dell'A.T.P. l'orario fissato per l'espletamento del servizio affidato potrà essere modificato previo accordo fra le parti, in relazione alle necessità del servizio stesso ed a quelle generali dell'impianto in cui esso si svolge.

Art. 4 - SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI

Le Imprese concorrenti potranno effettuare, a loro cura e spese, a seguito di accordi con un Responsabile Aziendale, tutti i sopralluoghi che riterranno comunque necessari ed opportuni al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi d'offerta.

Le Imprese concorrenti potranno altresì richiedere tutte le informazioni supplementari che riterranno utili per la compilazione dell'offerta.

Sopralluoghi ed informazioni dovranno pertanto permettere alle Imprese concorrenti di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, per cui l'impresa aggiudicataria non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati riportati negli atti di gara per richiedere, durante od al termine del servizio, il riconoscimento di oneri non previsti in sede di offerta.

La ditta dovrà eseguire tutte le prestazioni richieste e non potrà in alcun modo rilevare l'insufficienza del monte ore, ovvero del corrispettivo fissato nell'offerta economica.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CIRCA I REQUISITI E GLI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE

L'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio previsto dal presente Capitolato:

- l'elenco nominativo del personale che intende impiegare nell'espletamento del servizio stesso, e si impegna a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del contratto;
- apposita dichiarazione dalla quale risulti che i lavoratori utilizzati per eseguire l'appalto hanno i requisiti di legge previsti quali età, moralità, idoneità fisica.

L'appaltatore dovrà fornire, almeno cinque giorni prima dell'inizio di ciascun mese:

- turni di lavoro per ciascun addetto (orario inizio e fine turno);
- indicazione delle modalità e della tempistica gli interventi previsti (e concordati con A.T.P.) nel corso del mese.

Qualsiasi variazione dovrà essere prontamente comunicata al Funzionario A.T.P. preposto al controllo del servizio.

Il personale addetto ai servizi affidati in appalto deve:

- possedere i requisiti fisici e le capacità professionali per un soddisfacente espletamento dei servizi medesimi;
- essere accettato dall'A.T.P., la quale ha la facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quei lavoratori che non ritiene di dover avere nel proprio ambito;
- essere informato dei rischi legati allo svolgimento dell'attività, come previsto dal D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza); questa informazione verrà completata, per quanto di competenza dell'A.T.P., ai sensi dell'art. 26 del succitato decreto.

L'Appaltatore, inoltre, deve curare che il personale dipendente adibito all'espletamento del servizio in appalto:

- quando è in servizio vesta decentemente;
- sia sempre munito di documento di riconoscimento valido ammesso dalla legge, nonché di apposito tesserino per la circolazione negli impianti dell'A.T.P. interessati dal servizio in appalto come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08;
- tenga sempre un contegno corretto;
- consegni immediatamente tutti gli oggetti di qualsiasi genere o natura, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenuti nell'ambito dell'impianto al personale ausiliario addetto alla postazioni uscieri, durante l'orario di servizio di detto personale, in caso contrario dovrà farne consegna al personale di vigilanza addetto alla guardiola d'ingresso. Per ogni oggetto ritrovato e depositato verrà redatto, a cura del personale cui viene consegnato, apposito verbale con la descrizione e le circostanze del ritrovamento;
- segnali al rappresentante designato dall'A.T.P. le avarie, le mancanze e le altre anomalie che rilevasse negli impianti, nei beni immobili e mobili;
- sia dotato dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) in relazione alle attività svolte e si attenga alle disposizioni impartite mediante cartellonistica e le indicazioni contenute nel DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

È fatto assolutamente divieto all'Appaltatore ed al suo personale:

- prendere accordi e ricevere ordini da personale estraneo all'A.T.P. anche se interessati all'esecuzione del servizio in appalto;
- chiedere compensi o regalie;
- divulgare dati o notizie concernenti, direttamente o indirettamente, il servizio appaltato;
- prendere parte diretta o indiretta a qualsiasi impresa che svolga attività in contrasto con gli interessi dell'A.T.P.;
- usare telefoni, personal computer, macchine elettroniche, calcolatrici, fotocopiatrici, lavagne luminose, affrancatrici, ecc. di proprietà dell'A.T.P.;
- sostare o circolare all'interno del deposito fuori dall'orario di servizio.

È fatto obbligo all'Appaltatore dare disposizioni al personale affinché provveda a redigere giornalmente i rapporti di lavoro contenenti nominativo, data, ora e dettaglio degli interventi effettuati. Detti rapporti dovranno essere consegnati alla fine di ciascun turno al soggetto che sarà individuato dalla stazione appaltante.

Art. 6 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Per esigenze aziendali l'A.T.P. potrà richiedere all'Appaltatore, che rimane perciò obbligato ad eseguire, prestazioni supplementari od integrative dei servizi appaltati nella misura massima del 20%, secondo il prezzo indicato in sede di offerta.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CIRCA L'IMPIEGO DI ATTREZZI E MATERIALI

La Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, sarà tenuta ad esibire, presso la sede A.T.P., le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti e delle attrezzature che intenderà utilizzare.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire i mezzi e gli attrezzi d'opera occorrenti per l'espletamento del servizio appaltato, per i quali si stabilisce quanto segue:

- a) i mezzi e gli attrezzi in parola dovranno essere disponibili nel quantitativo sufficiente per fronteggiare le esigenze dell'appalto e possedere i necessari requisiti in relazione all'ambiente in cui debbono operare e alla natura del servizio cui vengono adibiti. Il loro impiego è subordinato al preventivo benessere dell'A.T.P.;
- b) i mezzi suddetti dovranno essere contrassegnati con il nome dell'Appaltatore e rispondere alle norme sulla sicurezza e di buona tecnica;
- c) qualora, per un qualsivoglia motivo, l'Appaltatore dovesse temporaneamente sospendere l'esecuzione dell'appalto affidatogli, l'Appaltatore stesso metterà a disposizione dell'A.T.P., per tutta la durata della sospensione, i mezzi e attrezzi in parola, ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 13;
- d) l'A.T.P. non si costituisce in alcun modo depositario delle cose, degli attrezzi e dei mezzi di proprietà dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti che verranno a trovarsi nelle aree e nei locali di sua pertinenza, rimanendo la loro custodia e conservazione a totale carico, rischio e pericolo dell'Appaltatore stesso, senza

responsabilità alcuna per l'A.T.P. per mancanze, sottrazioni, furti, manomissioni, distruzioni, ecc. dovute a qualsiasi causa non esclusi gli incendi.

Art. 8 - DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

All'appaltatore è fatto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto e i servizi a lui affidati con il presente appalto, nonché i relativi crediti da esso derivanti.

Art. 9 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di subappalto A.T.P. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Art. 10 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Nella sua qualità di datore di lavoro l'Appaltatore deve, a tutta sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative alla sicurezza ed igiene del lavoro e fornire al personale le dotazioni di mezzi di protezione individuale e collettiva. Quanto sopra dovrà essere effettuato in conformità a quanto segnalato dall'A.T.P. attraverso la stesura coordinata della rivisitazione del DUVRI allegato conformemente all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e nel rispetto della cartellonistica installata.

Dovrà pure provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

L'Appaltatore, inoltre, è obbligato ad applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle attività costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le successive modifiche od integrazioni che dovessero intervenire nel contratto collettivo stesso.

L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è responsabile verso l'A.T.P. dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti; il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime dall'anzidetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'A.T.P.

La ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare i contratti e gli accordi di settore, nonché tutti gli adempimenti conseguenti.

La ditta affidataria inoltre dovrà coprire il fabbisogno della mano d'opera con quella già utilizzata con continuità nella precedente gestione.

Art. 11 - ACCERTAMENTI, CONTROLLI E TRATTENUTE

L'A.T.P. ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che, da parte dell'Appaltatore, siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

L'A.T.P. può effettuare direttamente accertamenti e controlli circa la tutela e il trattamento normativo ed economico del personale, indipendentemente da quelli di competenza degli Organi del Ministero del Lavoro.

L'Appaltatore è tenuto, se richiesto, a collaborare ai predetti accertamenti, senza far alcuna opposizione od ostruzionismo, ad esibire, su semplice invito, le giornaliere, i piani di lavoro, le scritture contabili e gli altri documenti che gli venissero richiesti.

Qualora l'A.T.P. rilevi, o l'Ispettorato del Lavoro o un Istituto Assicuratore segnali, l'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi verso il personale dipendente, sia per quanto riguarda la corresponsione dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie e le previdenze in genere, potrà adottare i provvedimenti che riterrà opportuni a carico dell'Appaltatore - ivi compresa eventualmente la risoluzione in tronco del contratto di appalto prevista all'art. 17 - potrà procedere a trattenute sui pagamenti in acconto e sul saldo, nonché all'incameramento del deposito cauzionale.

In caso di inadempienze salariali dell'Appaltatore verso il personale dipendente, si provvederà ad applicare quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento appalti).

L'A.T.P. inoltre effettuerà le trattenute di cui all'art. 4 del suddetto D.P.R. 207/2010.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'A.T.P. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore, ai suoi dipendenti od alle loro cose nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto o per qualsiasi altra causa anche estranea all'A.T.P.

Quando si verifichi un danno che derivi da evento dipendente dal servizio e che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, non possa considerarsi rientrante nel rischio ordinario attinente alla natura delle prestazioni ed all'ambiente in cui si eseguono, l'Appaltatore assume ogni responsabilità qualora risulti che ha concorso a determinare il danno e non dimostri che ha adottato ogni provvedimento, prescritto dal Capitolato o richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l'evento e ad evitare o limitare il danno, oppure non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale od alle cose dell'A.T.P. od a terzi (comprese le cose di terzi presenti nelle aree A.T.P. a qualsiasi titolo), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'A.T.P. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse loro mossa.

Art. 13 - SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PENALITÀ

Nel caso che l'Appaltatore durante il corso di validità del contratto sospenda per un qualsiasi tempo il servizio assunto o non l'esegua in modo regolare e completo, l'A.T.P. può provvedervi come crede più opportuno a spese, rischio e responsabilità dell'Appaltatore a carico del quale restano tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivanti dalle dette inadempienze e dai provvedimenti che l'A.T.P. sia costretta a adottare di conseguenza.

Qualora al verificarsi di astensioni dal servizio (totali o parziali) da parte del personale, l'Appaltatore non provveda a sostituire i lavoratori astenutisi con altro personale nonché per ogni mancata od incompleta esecuzione delle operazioni di pulizia o altra attività contrattualmente richiesta, l'A.T.P. applicherà delle penali estensibili, a seconda della gravità del caso, da € 50,00 (euro cinquanta/00) fino al doppio del compenso giornaliero stabilito sulla base dell'importo di aggiudicazione.

L'applicazione delle norme del presente articolo, non esclude la facoltà da parte dell'A.T.P. di risolvere in tronco il contratto, né il suo diritto al risarcimento di eventuali danni.

L'importo delle penalità sarà trattenuto in sede di liquidazione delle competenze pattuite.

Art. 14 - FINANZIAMENTO - COMPENSI - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il servizio è autofinanziato.

I compensi saranno liquidati, compatibilmente con le esigenze contabili, entro 60 giorni fine mese data fattura mediante emissione di apposito mandato di pagamento, con costo a carico del beneficiario, sul conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, intestato alla Ditta aggiudicataria; a pena di nullità assoluta del contratto l'appaltatore assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 comma 8 della suddetta legge. Il contratto pertanto sarà risolto qualora le transazioni non vengano effettuate tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Di tale conto dovranno essere fornite le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per pagamenti effettuati oltre i tempi di scadenza sarà applicato il saggio di interesse previsto in termini di legge.

Nel rispetto dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 si precisa che, prima di effettuare il mandato di pagamento, ove questo risulti superiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) l'A.T.P. dovrà accertare, nei modi consentiti dalla legge, che il beneficiario risulta in regola con il fisco.

La ditta non potrà, in caso di ritardo nei pagamenti, sospendere il servizio.

I suddetti pagamenti sono vincolati, come stabilito dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 all'esibizione da parte dell'impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 15 - PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi e delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro.

A tale riguardo egli deve provvedere, a sua cura e spese, alle attrezzature, arredi e simili, in maniera rispondente alle norme sopraindicate ed in relazione alle concrete esigenze del proprio personale.

Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni delle norme in parola, salvo quanto stabilito eventualmente in contratto sono di competenza dell'A.T.P. per quanto riguarda gli immobili, impianti fissi o incorporati facenti parte del patrimonio dell'Azienda stessa ed interessati dalle prestazioni affidate al contraente.

L'Appaltatore, però, è tenuto a segnalare all'A.T.P. gli eventuali lavori e forniture occorrenti per la rispondenza alle norme sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro di quanto di competenza dell'Azienda, nonché evidenziare le anomalie su impianti, macchinari, attrezzi e quant'altro di proprietà dell'A.T.P., che possano compromettere la sicurezza di persone o cose.

In presenza di dette anomalie, il personale dell'Appaltatore dovrà astenersi dall'effettuare qualsiasi operazione non di competenza che possa esporlo a rischi di qualsiasi genere. Sarà cura dell'A.T.P. intervenire prontamente per la risoluzione degli inconvenienti indicati.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto può essere risolto in tronco a solo giudizio dell'A.T.P. senza bisogno di alcuna formale intimazione ma con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore di fatto abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- b) quando incorra in gravi inadempienze agli obblighi assunti o in frequenti irregolarità nell'esecuzione del servizio;
- c) quando incorra in grave e provata indegnità.

Resta comunque salva la facoltà dell'A.T.P. di pretendere il risarcimento di eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa.

Art. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi tutti contemplati nel contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere a versare prima dell'inizio del servizio la cauzione definitiva costituita secondo quanto previsto dall'art. 113 commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara e dovrà essere mantenuta fissa nell'ammontare fino alla scadenza; essa, pertanto, va reintegrata ogni qualvolta l'A.T.P. operi prelevamenti per fatti connessi con l'elusione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione, l'A.T.P. ha la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste all'art. 17.

La cauzione verrà svincolata previo conteggio relativo all'applicazione delle penalità se dovute, risolta ogni eventuale contestazione e verificato il completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa esecutrice.

Art. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - REGISTRAZIONE FISCALE

Le spese di stipulazione, di scritturazione e delle copie occorrenti del contratto sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono pure a totale carico dell'Appaltatore le spese per bollo, per tassa di registro ed accessori e per altre eventuali tasse ed imposte inerenti e conseguenti al contratto d'appalto.

Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione od esecuzione del contratto, il Foro competente è quello di Sassari.